



REGOLAMENTO

REGOLAMENTO INTEGRATIVO AL CAPO "Q" DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CEE) N. 3922/1991



Regolamento

Regolamento integrativo al Capo "Q" dell'Allegato III del
Reg. (CEE) n. 3922/1991

Ed. 1

pag. 3 di 10

INDICE

Preambolo	4
Art. 1 POSIZIONAMENTO	5
Art. 2 PERIODO DI SERVIZIO DI VOLO ESTESO (SERVIZIO FRAZIONATO – SPLIT DUTY)	5
Art. 3 RIPOSO	6
Art. 4 ESTENSIONE DEL PERIODO DI SERVIZIO DI VOLO	7
Art. 5 RISERVA	9
Art. 6 VARIAZIONI	10
Art. 7 DECORRENZA	10



Regolamento

Regolamento integrativo al Capo "Q" dell'Allegato III del
Reg. (CEE) n. 3922/1991

Ed. 1

pag. 4 di 10

Preambolo

In data 12 dicembre 2006, il Parlamento ed il Consiglio dell'Unione Europea, hanno approvato il Regolamento (CE) n. 1899/2006 che introduce nel Regolamento (CEE) n. 3922/1991 l'Allegato III "Requisiti tecnici comuni e procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili – OPS 1: Trasporto aereo commerciale (velivoli)", che diviene immediatamente applicabile negli Stati Membri a partire dal 16 luglio 2008 e da tale data supera e sostituisce le norme nazionali in materia, fatta salva la possibilità che ciascun Stato Membro mantenga disposizioni nazionali che contengono limiti più restrittivi rispetto a quelle della OPS 1 o che non sono attualmente previste nel Capo Q della stessa OPS 1.

Nel caso del Regolamento n. 1899/2006, e successiva modifica di cui al Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, ciò è possibile solo per i seguenti paragrafi del capo Q della OPS 1 e cioè:

- OPS 1.1090 punto 5.1.1
- OPS 1.1095 punto 1.4
- OPS 1.1105 punti 5.2 e 6.1
- OPS 1.1110 punti 1.3 , 1.4.1 e 2.1
- OPS 1.1115 punti 1.1 e 1.2
- OPS 1.1125 punti 1.3, 1.4 e 2.1.

Ne deriva che, salvo quanto previsto all'art. 7.3 del presente Regolamento, al 16 luglio 2008 il Regolamento ENAC-FTL edizione 5 del 19 dicembre 2006 cesserà di avere valore legale e quindi nello stesso tempo l'ENAC deve individuare i requisiti nazionali più restrittivi rispetto alla OPS 1 o quelli corrispondenti ai predetti paragrafi per inserirli in un dispositivo regolamentare integrativo alla OPS 1 - Capo Q.

A parte ciò, nessun aggiornamento, modifica o integrazione potrà essere introdotta o rimanere in vigore dopo tale data.

In aggiunta, i requisiti nazionali di cui sopra dovranno essere adottati o mantenuti in vigore con provvedimento anteriore al 16 luglio 2008, altrimenti gli stessi dovranno essere notificati, prima dell'adozione nazionale, alla Commissione Europea che potrà decidere di approvarne la



Regolamento

Regolamento integrativo al Capo "Q" dell'Allegato III del
Reg. (CEE) n. 3922/1991

Ed. 1

pag. 5 di 10

conformità agli obiettivi di sicurezza del Regolamento n. 3922/1991, mediante procedura di comitatologia. Solo i provvedimenti nazionali anteriori al 16 luglio 2008 non necessitano di preventiva approvazione della Commissione Europea, ma dovranno comunque essere notificati alla stessa.

Quanto sopra è chiaramente espresso nei "considerando" (11) e (12) del Reg. n. 1899/2006 e dall'Art. 8 del Reg. n. 3922/1991 come modificato dallo stesso Reg. n. 1899/2006 e in quest'ottica è stato elaborato il presente Regolamento.

Art. 1

Posizionamento

(rif. OPS 1.1105 punto 5.2)

1.1 Il periodo di servizio impiegato per il posizionamento quando al termine del trasferimento non è previsto il periodo di riposo minimo e vi è un impiego operativo in attività di volo, è computato al 100% al fine del calcolo del Periodo di Servizio di Volo (PSV).

Art. 2

Periodo di servizio di volo esteso (servizio frazionato – split duty)

(rif. OPS 1.1105 punto 6.1)

2.1 Si definisce servizio frazionato (split duty) un periodo di servizio di volo che comprende due o più tratte, una delle quali può essere di posizionamento che viene conteggiata come tratta di volo, separate da un intervallo che prevede un riposo minore del riposo minimo.

2.2 Il servizio frazionato (split duty) si applica esclusivamente agli operatori di trasporto pubblico passeggeri che utilizzano velivoli con una configurazione approvata di posti passeggeri minori di 20.

2.3 Le tratte di volo totali non possono essere più di quattro.

2.4 Il limite di ore di servizio continuativo per split-duty è pari 18 ore.

2.5 Rispetto ai valori di cui alla OPS 1.1105 punti 1.3, 1.4 e 1.5, un PSV frazionato può essere esteso nella misura seguente:

Ore consecutive di riposo	Massima estensione di PSV consentita
minori di 3	nessuna estensione
3-10	un periodo uguale alla metà delle ore consecutive di riposo usufruito

2.6 Il periodo di riposo non include il tempo necessario per effettuare le operazioni post-volo e pre-volo relative alle tratte effettuate rispettivamente prima e dopo l'intervallo stesso.

2.7 Quando il periodo di riposo è minore o uguale a 6 ore, l'operatore deve mettere a disposizione dell'equipaggio, per riposare, un locale confortevole e non aperto al pubblico.

2.8 Se il periodo di riposo è superiore a 6 ore, l'operatore deve mettere a disposizione dell'equipaggio una stanza in un albergo.

Art. 3*Riposo*

(rif. OPS 1.1110 punti 1.3, 1.4.1 e 2.1)

3.1 Voli che si sviluppano in aree geografiche interessanti più di tre fusi orari

3.1.1 Dopo un'attività di volo che si conclude in un aeroporto situato oltre il terzo fuso orario rispetto a quello dell'aeroporto di partenza, il membro di equipaggio non è adattato al fuso orario dell'aeroporto di arrivo.

3.1.2 In tale caso, allo scopo di compensare la difficoltà di recupero dalla fatica operativa, il riposo minimo deve essere incrementato di un'ora per ogni fuso orario attraversato fino a un massimo di 6 ore.

3.2 Su richiesta dell'operatore, l'ENAC può autorizzare una contenuta riduzione del riposo fuori sede a fronte di dimostrate e specifiche esigenze operative e di adeguate misure compensative.

3.2.1 Il riposo minimo può essere ridotto sotto le 10 ore se il precedente periodo di servizio / PSV è minore o uguale ad 8 ore.

3.2.2 In caso di riposo minimo ridotto fuori dalla base di servizio, l'operatore deve prevedere la possibilità di dormire per 8 ore, tenendo in debita considerazione le esigenze di trasferimento e le altre necessità fisiologiche.

3.3 L'operatore assicura che il riposo minimo di cui alla OPS 1.1110 e alle disposizioni integrative di cui al presente articolo sia aumentato periodicamente fino ad un periodo di

riposo settimanale di 36 ore, incluse due notti locali, in modo che non intercorrano mai più di 168 ore tra la fine di un periodo di riposo settimanale e l'inizio del successivo. In deroga alla OPS 1.1095, punto 1.9, la seconda notte locale può iniziare alle 20.00 se il periodo di riposo settimanale ha una durata di almeno 40 ore.

Art. 4*Estensione del periodo di servizio di volo**(rif. OPS 1.1115 punti 1.1 e 1.2)***4.1 Rinforzo dell'equipaggio di condotta**

4.1.1 Quando a bordo sono presenti in servizio operativo membri d'equipaggio di condotta in numero superiore al numero minimo richiesto per le operazioni di volo del velivolo, il limite giornaliero del PSV previsto dalla OPS 1.1105 punto 1.3, con le eventuali riduzioni di cui ai punti 1.4 e 1.5, può essere aumentato fino ai seguenti valori:

- a) 3 ore se l'equipaggio di condotta è incrementato di un'unità;
- b) 5 ore se l'equipaggio di condotta è incrementato di due unità.

4.1.2 Tali incrementi sono consentiti a condizione che:

a) sia pianificabile un sufficiente ed ininterrotto periodo di riposo a bordo per ciascun membro di equipaggio di condotta ai comandi da usufruire su adeguati posti di riposo (lettini di tipo approvato o poltrone adeguatamente reclinabili e dotate di poggiatesta regolabile in altezza, separate dalla cabina di pilotaggio e isolate dai passeggeri);

b) il PSV comprenda un massimo di tre tratte per il caso 4.1.1 a) e due tratte per il caso 4.1.1 b);

c) la suddivisione dei tempi di servizio e di riposo a bordo sia bilanciata tra tutti i membri di equipaggio di condotta ai comandi e venga programmata all'inizio dell'attività di volo e conformemente applicata;

d) il membro di equipaggio di condotta che sostituisce il membro di equipaggio in riposo sia in possesso di qualificazioni professionali uguali o superiori a quelle previste dalla OPS 1.940 e relativa Appendice 1.

4.1.3 L'estensione del PSV si applica con simili criteri al tecnico di volo, se previsto nell'equipaggio minimo di condotta

4.2 Equipaggio di cabina

4.2.1 Per singoli PSV, ove l'operatore metta a disposizione dei membri di equipaggio di cabina un numero adeguato di posti di riposo (lettini di tipo approvato o poltrone adeguatamente reclinabili, dotate di poggiatesta regolabile in altezza e isolate dai passeggeri), che permettano a ciascun membro dell'equipaggio di cabina di usufruire di un sufficiente periodo di riposo a bordo e fermo restando quanto previsto al punto 3 della OPS 1.1105, il limite giornaliero del PSV può essere esteso fino a quello previsto per l'equipaggio di condotta rinforzato.

4.2.2 L'estensione grazie al riposo durante il volo è consentita fino a 3 ore per un numero massimo di tre tratte e fino a 5 ore per un numero massimo di due tratte di volo.

4.2.3 Nei casi di cui sopra:

a) la divisione dei tempi di servizio e di riposo a bordo deve essere bilanciata tra tutti i membri di equipaggio di cabina, programmata all'inizio dell'attività di volo e conformemente applicata;

b) l'operatore deve stabilire e riportare sul Manuale delle Operazioni, per ogni tipo di aeromobile impiegato, il numero minimo dei membri di equipaggio di cabina che deve rimanere in servizio operativo durante i turni di riposo; tale numero non può in ogni caso essere inferiore al 50% del numero minimo di equipaggio di cabina previsto dalla OPS 1.990.

Art. 5*Riserva**(rif. OPS 1.1095 punto 1.4 e OPS 1.1125 punti 1.3, 1.4 e 2.1)***5.1.1 Riserva in aeroporto**

5.1.1 Il tempo di riserva massimo continuativo programmabile in aeroporto per ciascun membro di equipaggio è di 12 ore.

5.1.2 Il PSV massimo effettuabile a seguito di assegnazione di un volo durante il periodo di riserva corrisponde a quello della fascia oraria in cui avviene la presentazione per il servizio di riserva.

5.1.2 Quando il periodo di riserva in aeroporto non dà luogo all'assegnazione di un servizio di volo, esso deve essere seguito da un periodo minimo di riposo di durata uguale al periodo trascorso di riserva ovvero 10 ore quale dei due è maggiore.

5.1.3 Quando il periodo di riserva in aeroporto dà luogo all'assegnazione di un servizio di volo, esso deve essere conteggiato al 50% nel periodo di servizio di volo - PSV per la parte eccedente le prime 6 ore. In tal caso, ai fini del calcolo del periodo minimo di riposo, il periodo di riserva in aeroporto è aggiunto al periodo di servizio di volo come prescritto dalla norma OPS 1.1110, punti 1.1 e 1.2.

5.2 Riserva presso l'abitazione o in albergo.

5.2.1 Il tempo di riserva massimo continuativo programmabile per ciascun membro d'equipaggio è di 14 ore.

5.2.2 Quando il periodo di riserva non dà luogo all'assegnazione di un servizio di volo, esso deve essere seguito da un periodo di riposo minimo di 8 ore.

5.2.3 Ai fini del rispetto dei limiti cumulativi periodici delle ore di servizio il tempo trascorso di riserva è conteggiato al 50% come servizio e cessa al momento dell'assegnazione di un servizio di volo.

5.2.4 Il PSV massimo effettuabile a seguito di assegnazione durante un periodo di riserva corrisponde a quello della fascia oraria di presentazione per il servizio di volo assegnato

Art. 6*Variazioni*

(rif. OPS 1.1090 punto 5.1.1)

Fermo restando il disposto dell'art. 8 del Reg. n. 3922/1991, l'ENAC può concedere variazioni al capo "Q" dell'allegato III conformemente alla legislazione e alle procedure applicabili dello Stato Italiano e in consultazione con le parti interessate.

Art. 7*Decorrenza*

7.1 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

7.2 Ferma restando la data di applicazione dell'Allegato III del Regolamento (CEE) n. 3922/1991, ossia il 16 luglio 2008, gli operatori di trasporto aereo commerciale – velivoli dovranno attuare le prescrizioni del presente regolamento entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione.

7.3 Nel periodo transitorio di cui al precedente paragrafo 7.2, gli operatori aerei dovranno rispettare i corrispondenti requisiti del Regolamento ENAC-FTL edizione 5, ove previsti.